

Istruzioni per la rilevazione del movimento dei procedimenti civili

Mod. 213U Tribunale – Anno 2013

Si fa presente che nella trasmissione dei dati nulla è stato modificato. Pertanto l'invio dovrà effettuarsi utilizzando la pagina web pubblicata sul sito di questa Direzione all'indirizzo: <http://webstat.giustizia.it> (utilizzando utenza e password già in possesso dell'ufficio).

E' di notevole importanza che siano seguite le seguenti istruzioni generali:

1. Leggere con attenzione le istruzioni di compilazione.
2. Si ricorda che le scadenze previste per l'acquisizione dei dati da parte di questa Direzione sono: 1° trimestre entro il 15/5, 2° trimestre entro il 14/8, 3° trimestre entro il 15/11, 4° trimestre entro il 15/2 dell'anno successivo.
3. Referente per la materia civile per l'Ufficio del Tribunale è la Sig.ra Lanzara che risponde al numero 06/ 6832207.
4. I quadri relativi al contributo unificato dovranno, necessariamente, essere compilati insieme a quelli del modello 213U altrimenti non sarà possibile salvare e inviare i dati a questa Direzione.

Modifiche introdotte dal I trimestre 2013:

Per l'anno 2013 il modello ha subito un'unica modifica, coerente con quanto previsto dall'estrattore statistico in relazione all'aggiornamento SICID, per l'introduzione dell'**Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.** (concordata con la DGSIA che provvederà ad aggiornare i sistemi).

Il movimento dei procedimenti di ATP ex art. 445 bis c.p.c. sarà inserito nella riga del modello 3.4 *Controversie in materia di previdenza e assistenza* (verrà conseguentemente aggiornato anche il *Quadro 12* per comprendere anche il nuovo codice oggetto nella riga 12.5 *Previdenza*), mentre nel *Quadro 14 Provvedimenti emessi* verrà aggiunta una riga per dettagliare i relativi provvedimenti: 14.19 *Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.*

Si informa che non è stata introdotta alcuna modifica in relazione ai procedimenti afferenti il **Tribunale delle Imprese**, poiché non è stato ancora preventivato l'aggiornamento nel SICID che permetta di individuare univocamente i relativi codici oggetto. Pertanto continueranno ad essere previste le righe del modello 1.2 *Procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale* e 1.7 *Procedimenti in materia di brevetti* ove ovviamente confluiranno parte dei procedimenti del Tribunale delle imprese.

Si specifica, inoltre, che i *Ricorsi omologa accordi di ristrutturazione debitoria ex art. 182 bis* sono da conteggiare nella riga 2.9 *Concordati preventivi e amministrazioni controllate*.

Istruzioni per la compilazione del modello M.213U

Procedimenti

In tale sezione vengono raccolte tutte le notizie relative ai procedimenti con i quali si esprime l'attività della giustizia civile del Tribunale.

Colonna 1

Procedimenti pendenti all'inizio del periodo

Vi devono essere compresi tutti i procedimenti pendenti all'inizio del periodo che si prende in considerazione per i quali non vi è stata alcuna definizione. Le cause interrotte o sospese devono essere considerate, al pari delle cancellate, ai fini statistici come definite (senza sentenza) alla data del provvedimento e quindi non devono essere computate tra i procedimenti pendenti.

Colonna 2

Procedimenti sopravvenuti nel periodo

Vi devono essere inclusi, i procedimenti di nuova iscrizione, quelli di riassunzione o prosecuzione di cause interrotte, sospese o cancellate, che vanno quindi conteggiati nuovamente come sopravvenuti.

Nel caso di cancellazione e successiva riassunzione della causa nello stesso trimestre, la cancellazione dovrà essere indicata tra "le altre modalità di esaurimento" e la riassunzione come procedimento sopravvenuto. (COLONNA 2)

Si suggerisce, allo scopo di ottenere facili quadrature, di tenere un brogliaccio di comodo per le cause riassunte in modo da rendere i conteggi a fine periodo più facili ed immediati.

Per quanto riguarda il punto 3.1 "cause di competenza della sezione stralcio", il punto 4.1 appello "cognizione ordinaria ad esaurimento", il punto 4.3 appello "controversie in materia di lavoro" ed il punto 4.4 appello "controversie in materia di previdenza ed assistenza", **i fascicoli riassunti vanno sommati al pendente iniziale** in quanto la casella dei sopravvenuti è stata annerita non essendoci nuove iscrizioni per queste materie. Questo vale anche per gli eventuali fascicoli provenienti dalla Corte Suprema di Cassazione

Colonna 2.1

DI CUI Procedimenti sopravvenuti nuovi iscritti

Vi devono essere conteggiati i soli procedimenti di nuova iscrizione. Si sottolinea che questa colonna rappresenta un **DI CUI** della colonna 2.

Colonna 3

Procedimenti esauriti nel periodo per mutamento rito.

Vi devono essere conteggiati i soli procedimenti sommari di cognizione che vengono esauriti per mutamento del rito (legge 69/2009).

Colonna 4

Procedimenti esauriti nel periodo con sentenza collegiale

Vi devono essere riportati tutti i procedimenti definiti con sentenza **collegiale** nel periodo considerato; fa fede, per la definizione, la **data della pubblicazione** della sentenza.

Nel caso di sentenze parziali (o non definitive), l'adozione di sentenza **non comporta la definizione** del numero di registro

Colonna 5	<p>generale e, pertanto, la causa continua ad essere pendente e non va conteggiata tra le sentenze, in nessun quadro o colonna.</p> <p>Procedimenti esauriti nel periodo con sentenza monocratica Vi devono essere riportati tutti i procedimenti definiti con sentenza <u>monocratica</u> nel periodo considerato; fa fede, per la definizione, la data della pubblicazione della sentenza.</p> <p>Nel caso di sentenze parziali (o non definitive), l'adozione di sentenza non comporta la definizione del numero di registro generale e, pertanto, la causa continua ad essere pendente e non va conteggiata tra le sentenze, in nessun quadro o colonna.</p>
Colonna 6	<p>Procedimenti esauriti nel periodo per riunione Vi devono essere riportati i procedimenti definiti per riunione ad altra causa. Nel caso in cui più procedimenti siano riuniti in fase istruttoria o decisoria occorre immediatamente segnalarli come esauriti per riunione senza attendere la definizione della causa portante.</p>
Colonna 7	<p>Procedimenti esauriti nel periodo per altra modalità Vi devono essere riportati i procedimenti definiti nel periodo con modalità diverse dalla sentenza. Le cause interrotte, sospese e cancellate vanno considerate come esaurite con altra modalità. Fa fede la data del provvedimento o di pubblicazione qualora il provvedimento fosse emesso in Camera di Consiglio.</p>
Colonna 8	<p>Totale procedimenti esauriti nel periodo Nella colonna 8, Totale esauriti, vanno computati tutti i procedimenti esauriti dal Tribunale dati dal totale delle colonne 3, 4, 5, 6 e 7.</p>
Sentenze Parziali	<p>Nei casi di sentenze parziali o non definitive, l'adozione di sentenza non comporta la definizione del numero di Registro Generale, pertanto la causa continua ad essere pendente e quindi non va conteggiata nella colonna sentenze.</p> <p>Raramente avviene che, alcuni procedimenti già riuniti vengano nuovamente separati e decisi con sentenza "definitiva"; in tal caso non si è di fronte ad una sentenza parziale, bensì ad una sentenza definitiva, previa separazione, e pertanto, i relativi numeri di procedimento, devono essere considerati esauriti.</p>
Definizione con Sentenza	<p>Un procedimento si intende definito con sentenza nel momento in cui la sentenza è pubblicata.</p>
Colonna 9	<p>Totale procedimenti pendenti alla fine del periodo Vi devono essere riportati i procedimenti pendenti alla fine del periodo per i quali non vi è stata alcuna definizione (colonna 1 + colonna 2 – il totale di colonna 8).</p> <p>ATTENZIONE !!! Per il calcolo del movimento dei procedimenti non va assolutamente considerata la colonna 2.1, che rappresenta un DI CUI della colonna 2!</p> <p>I funzionari addetti alla compilazione, all'assemblaggio e all'inserimento del modello tramite la maschera di acquisizione sono pregati di fare particolare attenzione all'esattezza delle somme delle varie colonne poiché la procedura informatizzata non permette di inviare i dati alla Direzione Generale di Statistica se vi sono errori di compilazione; eventuali errori vengono comunque segnalati dalla</p>

procedura stessa essendo stati predisposti dei controlli sia di somme che di congruità dei dati che vi vengono inseriti.

Si rammenta che la stampa della ricevuta di invio o comunque la sua visualizzazione è necessaria affinché i dati pervengano a questa Direzione.

Si procede ora all'esame delle voci comprese nel modello.

Foglio 1 (a)

Quadro 1

Punto 1.1 Cognizione Ordinaria

Sotto questa voce vanno compresi tutti i procedimenti di Cognizione Ordinaria del Tribunale, e perciò tutti i procedimenti iscritti nel registro degli affari contenziosi civili **ad esclusione** delle voci comprese 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e le voci comprese nei quadri 2, 3, 4, e 5.

Quindi nella Cognizione Ordinaria **non vanno conteggiate le cause di Lavoro, Previdenza, Procedimenti Speciali, Separazioni, Divorzi, Procedimenti non contenziosi, Procedimenti di Agraria, Fallimenti, Procedure Concorsuali, Procedimenti Esecutivi, Tutele, Procedimenti contenziosi, le cause in carico alle sezioni stralcio, i Procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale, i Procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003, i Procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003, i Procedimenti sommari di cognizione l. 69/2009 e Procedimenti in materia di brevetti.**

Pertanto nei casi in cui è unico il Registro generale dovranno essere detratte tutte le materie che formano autonomo rilevamento.

Si precisa che sotto questa voce vanno ricompresi tutti quei procedimenti che si aprono a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, (art. 645 c.p.c.), opposizione all'esecuzione (art. 615 e 616 c.p.c.), agli atti esecutivi (art. 617 e 618 c.p.c.) o di terzi (art. 619 e 622 c.p.c.).

Inoltre si fa presente che **devono essere compresi**, tra i procedimenti ordinari, anche quelli in materia di locazione che vengono successivamente esaminati nel quadro 6 - locazioni.

Vanno quindi conteggiate tutte le cause in materia di locazione, anche se introdotte con ricorso, purché non attengano a procedimenti speciali (vedere punto 3.5) che di per sé non si concludono con sentenza e che comportano al più cambiamento di rito con nuova iscrizione a ruolo contenzioso di cognizione ordinaria. Nel caso di mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., deve essere considerata come sopravvenuta una nuova causa ordinaria con nuova iscrizione a ruolo e deve essere annotato come definito il procedimento speciale originariamente introdotto.

In ogni caso non devono mai essere comprese nella Cognizione Ordinaria le richieste di Decreto Ingiuntivo, che vanno computate solo tra i procedimenti speciali.

Punto 1.2 Procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Vanno annotati in questo punto i procedimenti relativi alle controversie aventi ad oggetto i marchi nazionali, internazionali e comunitari, i modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore e infine quelli riguardanti la concorrenza sleale interferente con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. **NON vanno annotati in questo punto i procedimenti relativi alle controversie aventi ad oggetto i brevetti che verranno inseriti nel successivo punto 1.7.**

Si specifica che, pur essendo state istituite le Sezioni specializzate in materia di impresa, che assorbono la competenza delle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale, al momento non è stato modificato il contenuto delle righe 1.2 e 1.7.

Punto 1.3 Procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003

Vanno annotati in questo punto i procedimenti soggetti al **rito ordinario** relativi alle controversie, di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, aventi ad oggetto i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Punto 1.4 Procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003

Vanno annotati in questo punto i procedimenti soggetti al **rito sommario** alle controversie, di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, aventi ad oggetto i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Punto 1.5 Procedimenti non contenziosi

Vanno annotati in questo punto i procedimenti che vanno iscritti nel registro degli affari civili non contenziosi **ad esclusione delle voci comprese nel quadro 2 e nel quadro 5**. Dal 1° gennaio del 2001 vanno contabilizzati in questa voce anche i procedimenti di morte presunta ed assenza, come previsto dalle nuove disposizioni sulle note di iscrizione al ruolo.

Punto 1.6 Procedimenti sommari di cognizione

Vanno annotati in questo punto i procedimenti sommari di cognizione (legge 69/2009).

Punto 1.7 Procedimenti in materia di brevetti

Vanno annotati in questo punto i procedimenti relativi alle controversie aventi ad oggetto i **brevetti** d'invenzione e per nuove varietà vegetali. **Vanno quindi inseriti in questo punto i codici materia: 170003 – Brevetto di modello di utilità; 170002 – Brevetto di invenzione.**

Tutto ciò che concerne gli altri procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale vanno annotati **esclusivamente** nel punto 1.2 del modello.

Quadro 2

Punto 2.1 Separazioni personali consensuali dei coniugi

Punto 2.1.1 Procedimenti iscritti come consensuali

Vanno computate sotto questa voce tutte le separazioni personali consensuali dei coniugi **con esclusione di quelle che provengono dal rito giudiziale e solo successivamente trasformate in consensuali**, che vanno invece inserite nel punto 2.1.2. Ricordiamo che per le separazioni consensuali, **non si può assolutamente verificare un esaurimento con sentenza**. Quindi nella casella esauriti per altra modalità confluiranno le conciliate, le archiviate, le omologate e quelle inefficaci perché non si trova un consenso alla separazione o alle sue modalità. Ai fini statistici la data dell'esaurimento, per le separazioni omologate, è quella del processo verbale, a prescindere dal tempo occorrente per l'invio del fascicolo al P.M., per la relazione del Presidente in camera di consiglio e per l'effettiva omologazione da parte del Tribunale.

Punto 2.1.2 Procedimenti trasformati in consensuali

Vanno computate in questo punto **tutte le separazioni personali giudiziali dei coniugi trasformate in consensuali**. Segnaliamo che questo tipo di procedimenti, considerati esauriti con altra modalità tra le separazioni giudiziali, devono essere considerati tra i sopravvenuti sotto questa voce, **anche se conservano lo stesso numero di iscrizione a ruolo**. Ricordiamo che in questo caso **non si può assolutamente verificare un esaurimento con sentenza**. Quindi nella casella

esauriti per altra modalità confluiranno le conciliate, le archiviate, le omologate e quelle inefficaci perché non si trova un consenso alla separazione o alle sue modalità.

Punto 2.2 Separazioni personali giudiziali dei coniugi

Punto 2.2.1 Procedimenti iscritti nel rito giudiziale

Vanno computate in questo punto le separazioni personali giudiziali dei coniugi, **ad esclusione di quelle eventualmente provenienti dal rito consensuale** che vanno inserite nel punto 2.2.2. In questo caso l'esaurimento può avvenire con sentenza o senza sentenza. Nella casella esauriti per altra modalità andranno quindi inseriti i procedimenti di separazione esauriti perché archiviati (anche se in fase presidenziale), i cancellati, e quelli trasformati in consensuali.

Punto 2.2.2 Procedimenti provenienti dal rito consensuale

Vanno computate in questo punto le **eventuali separazioni personali giudiziali dei coniugi provenienti dal rito consensuale**. Segnaliamo che questo tipo di procedimenti, **considerati esauriti con altra modalità tra le separazioni consensuali**, devono essere considerati tra i sopravvenuti sotto questa voce, **anche se conservano lo stesso numero di iscrizione a ruolo**. In questo caso l'esaurimento può avvenire con sentenza o senza sentenza. Nella casella esauriti per altra modalità andranno quindi inseriti i procedimenti di separazione esauriti perché archiviati (anche se in fase presidenziale), e i cancellati.

Si richiama l'attenzione, essendosi verificati in passato numerosi errori, che i procedimenti di separazione personale, consensuali e giudiziali, indicati quanto al movimento nei punti 2.1 e 2.2, del quadro 2, vengono analizzati nel quadro 14 foglio 2 (b), quanto alle modalità di esaurimento.

Punto 2.3 Divorzi – rito consensuale

Punto 2.3.1 Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto

Gli scioglimenti e le cessazioni degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto, possono esaurirsi: con sentenza, per archiviazione o per passaggio al rito giudiziale (Altra modalità), in quest'ultimo caso il procedimento dovrà sopravvivere tra i divorzi giudiziali provenienti dal ricorso congiunto (punto 2.4.2) **anche se conserva lo stesso numero di iscrizione a ruolo**.

Punto 2.3.2 Procedimenti provenienti dal rito giudiziale

In questo punto vanno computati tutti gli eventuali procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito consensuale **provenienti dal rito giudiziale**. Segnaliamo che questo tipo di procedimenti, considerati esauriti per altra modalità tra i divorzi con rito giudiziale, devono essere considerati sopravvenuti sotto questa voce, **anche se conservano lo stesso numero di iscrizione a ruolo**. Si segnala inoltre che deve essere considerato esaurimento con sentenza il caso di emissione di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; deve essere considerato esaurimento senza sentenza il caso di cancellazione dal ruolo o estinzione.

Si richiama l'attenzione, essendosi verificati in passato numerosi errori, che i procedimenti di separazione personale, consensuali e giudiziali, indicati quanto al movimento nei punti 2.3 e 2.4, del quadro 2, vengono ulteriormente analizzati nel quadro 15 foglio 2 (b), relativamente alle modalità di esaurimento.

Punto 2.4 Divorzi – rito giudiziale

Punto 2.4.1 Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito giudiziale

Vanno computati in questo punto gli scioglimenti e le cessazioni giudiziali **con l'esclusione di quelli provenienti dal ricorso congiunto** che vanno inseriti nel punto 2.4.2. Segnaliamo che deve essere considerato esaurimento con sentenza il caso di emissione di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; deve essere considerato esaurimento senza sentenza il caso di cancellazione dal ruolo o estinzione.

Punto 2.4.2 Procedimenti provenienti dal ricorso congiunto

In questo punto vanno computati tutti gli eventuali procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito giudiziale **provenienti dal ricorso congiunto**. Segnaliamo che questo tipo di procedimenti, considerati esauriti per altra modalità tra i divorzi su ricorso congiunto, devono essere considerati tra i sopravvenuti sotto questa voce, **anche se conservano lo stesso numero di iscrizione a ruolo**. Segnaliamo inoltre che deve essere considerato esaurimento con sentenza il caso di emissione di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; deve essere considerato esaurimento senza sentenza il caso di cancellazione dal ruolo o estinzione.

Si richiama l'attenzione, essendosi verificati in passato numerosi errori, che i procedimenti di separazione personale, consensuali e giudiziali, indicati quanto al movimento nei punti 2.3 e 2.4, del quadro 2, vengono analizzati nel quadro 15 foglio 2 (b), quanto alle modalità di esaurimento.

Punto 2.5 Revisioni condizioni di separazione/scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sono da annotare tutti i procedimenti ex art.9 L. 898 del 1/12/70.

Punto 2.6 Controversie agrarie

Sono da annotare le controversie iscritte ed assegnate alla sezione specializzata relative alla risoluzione dei contratti agrari e ai canoni agrari.

Punto 2.7 Istanze di fallimento

Per quanto riguarda le istanze di fallimento bisogna computare tra le sopravvenienze tutte quelle effettivamente presentate. Nel caso sia stata disposta la riunione di alcune istanze **si considererà pendente soltanto quella alla quale sono state riunite**; le altre verranno computate negli esauriti per "riunione". Quindi nelle pendenze alla fine del periodo dovranno risultare soltanto i procedimenti effettivi "non definiti con alcuna modalità". Il provvedimento definitivo **esaurisce il**

fascicolo portante per cui andrà scaricato un solo provvedimento in quanto i fascicoli riuniti sono stati già “chiusi”, per la statistica, nel momento in cui viene scaricata la riunione.

Sono da considerarsi procedimenti esauriti tutti i fallimenti dichiarati ed i procedimenti relativi ad una o più istanze respinte o riunite con i medesimi criteri indicati per la cognizione ordinaria.

Punto 2.8 Fallimenti

Per quanto riguarda i fallimenti sono da considerare sopravvenuti tutti quelli dichiarati; sono, invece, da considerare esauriti i fallimenti per i quali è stato pubblicato il provvedimento di chiusura, secondo le forme previste dall’Art.17 R.D. 16 marzo 1942, num. 267.

Le sentenze di revoca di fallimento e di concordato fallimentare vanno riportate tra le modalità di esaurimento **sotto la voce “per altra modalità”** in quanto, come sentenze, sono già riportate negli esauriti con sentenza della cognizione ordinaria (infatti è il giudice del contenzioso ad emettere la sentenza). Si ricorda che ogni tipo di provvedimento, comprese le sentenze, deve essere indicato, per quanto concerne il modello statistico, da chi lo emette e non da chi ne riceve copia.

Punto 2.9 Concordati preventivi e amministrazioni controllate

Per i concordati preventivi e le amministrazioni controllate si considerano esauriti quelli per i quali sono stati pubblicati, a norma dall’Art.17 R.D. 16 marzo 1942, num. 267, rispettivamente la sentenza di omologazione e il decreto di cessazione. Le sentenze di omologazione vanno riportate tra le modalità di esaurimento **sotto la voce “per altra modalità”** in quanto, come sentenze, sono già riportate negli esauriti con sentenza della cognizione ordinaria (infatti è il giudice del contenzioso ad emettere la sentenza). Si ricorda che ogni tipo di provvedimento, comprese le sentenze, deve essere indicato, per quanto concerne il modello statistico, da chi lo emette e non da chi ne riceve copia.

Punto 2.10 Procedimenti in materia di stato civile

Devono essere computati i procedimenti attinenti alla materia dello stato civile, rettifica di nome, istanza di mutamento a seguito di cambiamento di sesso, che sono iscritti nel registro della volontaria giurisdizione e che si concludono con o senza sentenza

Punto 2.11 Procedimenti camerale – Reclami al collegio

Sono da intendersi i reclami al collegio (669 terdecies c.p.c.) nel contenzioso ordinario e le sentenze emesse ai sensi dell’articolo 630 u.c. del c.p.c.

Punto 2.12 Procedimenti contenziosi

Sono compresi sotto questa voce i procedimenti di interdizione e inabilitazione.

Quadro 3

Punto 3.1 Cause di competenza della sezione stralcio

In questo punto vanno computate esclusivamente le cause devolute alle sezioni stralcio istituite con la L. 22/7/1997, n. 276.

Punto 3.2 Controversie in materia di lavoro -Pubblico Impiego

In detto punto vanno riportate tutte le controversie in materia di lavoro di Pubblico Impiego che sono passate alla competenza del giudice ordinario.

Punto 3.3 Altre Controversie in materia di lavoro

In detto punto vanno riportate tutte le altre controversie di lavoro con esclusione di quelle di Pubblico Impiego che vanno inserite nel punto precedente.

Punto 3.4 Controversie in materia di previdenze ed assistenza

Vanno computati in questo punto tutti i procedimenti di previdenza e assistenza, ivi compresi gli accertamenti tecnici preventivi obbligatori ex art. 445 bis c.p.c.

Punto 3.5 Procedimenti speciali

Sono da annotare tutti i procedimenti previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., cioè i procedimenti di ingiunzione, i procedimenti per convalida di sfratto, i procedimenti cautelari, le richieste di decreto ingiuntivo, i sequestri, i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, i procedimenti di istruzione preventiva, i procedimenti relativi ai provvedimenti di urgenza e i procedimenti possessori. La rilevazione ha per oggetto la verifica del numero complessivo dei procedimenti di tale genere sopravvenuti, mentre quanto alla tipologia dei provvedimenti adottati si rinvia alla compilazione del quadro 13 - provvedimenti emessi.

Si precisa che in questo quadro devono essere compresi tutti i procedimenti speciali, sia quelli in materia di **lavoro** sia quelli in materia di **locazione**, questi ultimi vengono successivamente partitamente esaminati nel quadro 6 - locazioni. In altri termini, **il quadro 6 - locazioni riepiloga sia i procedimenti speciali che quelli ordinari in materia di locazioni.**

Si segnala inoltre che i procedimenti speciali relativi al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003 non vanno inseriti in questo punto ma solo ed esclusivamente al punto 1.4 del modello.

Punto 3.6 Procedimenti esecutivi immobiliari

Devono essere indicati esclusivamente tutti i procedimenti esecutivi iscritti nel registro delle esecuzioni immobiliari. Non sono da considerarsi invece i procedimenti che si instaurano a seguito di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sono da includere nella cognizione ordinaria (1.1).

Punto 3.7 Procedimenti esecutivi mobiliari

Vanno annotati tutti i procedimenti di espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi, nonché tutti i procedimenti di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e tutti i procedimenti in genere riguardanti l'esecuzione forzata. Sono esclusi da detto punto i procedimenti di rilascio di immobili urbani a seguito di opposizione alla convalida e tutti i procedimenti che si instaurano nell'espropriazione presso terzi in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo; tali procedimenti rientrano nel punto 1.1 (cognizione ordinaria). Per definizione si intende l'archiviazione, l'inefficacia, la rinuncia, la distribuzione della somma ricavata e ogni altro provvedimento del giudice dell'esecuzione che esaurisca la procedura esecutiva.

Quadro 4

Punto 4.1 Appello Cognizione Ordinaria ad esaurimento

Sotto questo punto viene rilevato il movimento ad esaurimento delle cause ordinarie in appello davanti al collegio eventualmente pendenti presso il tribunale al 1° giugno 1999.

Si segnala che le cause di appello di cognizione ordinaria davanti al Giudice Unico, derivanti dalle impugnazioni avverso le sentenze del Giudice di Pace **non devono** essere computate sotto questa voce in quanto costituiscono oggetto di autonoma rilevazione.

Punto 4.2 Appello Cognizione Ordinaria

Sotto questo punto vanno annotati tutti i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, che secondo gli articoli 341 e 350 del c.p.c. sono trattati dal giudice Unico.

Punto 4.3 Appello Controversie in materia di lavoro

Sotto questa voce viene rilevato il movimento ad esaurimento delle controversie in materia di lavoro eventualmente ancora pendenti in Tribunale.

Punto 4.4 Appello Controversie in materia di previdenza ed assistenza

Sotto questa voce viene rilevato il movimento ad esaurimento delle controversie in materia di previdenza eventualmente ancora pendenti in Tribunale.

Quadro 5 Tutele Curatele Eredità giacenti e Amministrazioni di sostegno vanno conteggiate solo in questo quadro e per nessun motivo nel punto 1.5

Punto 5.1 Tutele

In questo punto vanno annotate l'apertura, la chiusura e la pendenza delle tutele secondo quanto previsto dagli artt. 345 e 389 del cc, iscritte nel registro previsto all'articolo 47 disp. att.c.c. Si sottolinea che in questo punto vanno annotate TUTTE le tutele aperte, chiuse e pendenti, sia quelle riguardanti i minori sia quelle riguardanti gli interdetti, che sono regolate secondo quanto indicato all'art. 424 cc.

Punto 5.2 di cui per minorenni

Vanno riportate in questo punto, dal totale del punto precedente, le tutele riguardanti i SOLI, minorenni. Questo punto è un DI CUI del punto precedente, che comprende TUTTE le tutele aperte, chiuse e pendenti presso il giudice tutelare.

Punto 5.3 Curatele

In questo punto vanno annotate l'apertura, la chiusura e la pendenza delle curatele secondo quanto previsto dagli artt. 392 e 424 cc. (minori o inabilitati), iscritti nel registro previsto all'articolo 47 disp. att.c.c.

Punto 5.4 Eredità giacenti

Vanno comprese le eredità non accettate per cui il giudice nomina un curatore (art.528 c.c.);la chiusura nel periodo dell'eredità giacente avviene quando l'eredità è accettata, ovvero devoluta alla stato (Art. 586 c.c.).

Punto 5.5 Amministrazioni di sostegno

Vanno comprese in questo punto le amministrazioni di sostegno regolate dalla legge 9 gennaio 2004 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004. Nella colonna "Aperte nel periodo" vanno annotate le amministrazioni di sostegno aperte dal giudice tutelare a seguito di decreto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 405 cc. come modificato dalla succitata legge. Nella colonna "Chiuse nel periodo" vanno inserite le amministrazioni di sostegno chiuse, ovvero cessate secondo quanto previsto dall'art. 413 cc. come modificato dalla succitata legge. Nelle colonne dei pendenti vanno indicate le amministrazioni di sostegno aperte e non ancora cessate rispettivamente all'inizio e alla fine del trimestre di riferimento.

Quadro 6 Locazione di immobili urbani

In questo quadro, come già precisato ai punti 1.1 e 3.5, cui si rinvia per ulteriori chiarimenti, devono essere annotati tutti i procedimenti, **speciali e ordinari**, qualunque sia il rito, nella materia locativa, definiti con sentenza o se speciali con ordinanza di convalida, rilascio, diniego di rilascio, distinguendo tra le modalità di esaurimento l'ipotesi di accoglimento della domanda, quella di rigetto, nonché "Altre modalità di esaurimento" che ricomprende tutti i casi in cui il procedimento si esaurisce con verbale di conciliazione, sentenza, cancellazione, rinuncia, cessata materia del contendere etc.

Foglio2 (a)

Quadro 7 Sentenze secondo la costituzione delle parti

In questo quadro vanno indicate **solo** le sentenze dove è prevista la costituzione delle parti. Pertanto **il totale di questo quadro non dovrà necessariamente coincidere con il totale dei procedimenti esauriti nel periodo con sentenza collegiale (somma verticale di colonna 4) e con sentenza monocratica (somma verticale di colonna 5).**

Punto 7.1 Sentenze collegiali secondo la costituzione delle parti

Va indicato il numero di sentenze definite nel trimestre dal collegio secondo la costituzione delle parti

A partire dal 1° trimestre 2000 si ribadisce che per sentenza definitiva si fa riferimento alla data di pubblicazione della sentenza (questo vale anche per i riti speciali e assimilati).

Punto 7.2 Sentenze monocratiche secondo la costituzione delle parti

Va indicato il numero di sentenze definite nel trimestre dal giudice monocratico secondo la costituzione delle parti.

A partire dal 1° trimestre 2000 si ribadisce che per sentenza definitiva si fa riferimento alla data di pubblicazione della sentenza (questo vale anche per i riti speciali e assimilati).

Quadro 8 **Sentenze collegiali secondo i termini di consegna e di pubblicazione**

Punto 8.1 **Sentenze collegiali secondo i termini di consegna della minuta**

Vanno computate le sentenze depositate in cancelleria nel periodo secondo i termini di consegna; si rammenta che il termine decorre, quanto al rito del lavoro e assimilati, dalla data dell'udienza nella quale è stato letto il dispositivo; per le altre dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.(art.275 c.p.c.).

Punto 8.2 **Sentenze collegiali secondo i termini di pubblicazione**

Per la pubblicazione, il termine è costituito dal tempo intercorso tra il deposito in minuta e il momento della pubblicazione. Si rammenta che per le cause, per le quali deve essere data lettura del dispositivo, il termine per gli adempimenti della cancelleria decorre dalla data del deposito della minuta.

Si segnala che il totale di questo quadro dovrà necessariamente coincidere con il totale dei procedimenti esauriti nel periodo con sentenza collegiale (somma verticale di colonna 4).

Quadro 9 **Sentenze di interdizione e di inabilitazione**

Vanno inserite in questo punto tutte le sentenze di interdizione e inabilitazione emesse dal collegio. Si segnala che le sentenze comprese in questo quadro **devono essere già comprese nel computo generale dei quadri 7 e 8.**

Quadro10 **Sentenze monocratiche secondo i termini di consegna e pubblicazione**

Punto 10.1 **Sentenze monocratiche secondo i termini di consegna della minuta**

Vanno computate le sentenze depositate in cancelleria nel periodo secondo i termini di consegna; si rammenta che il termine decorre, quanto al rito del lavoro e assimilati, dalla data dell'udienza nella quale è stato letto il dispositivo; per le altre dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art.281 quinquies c.p.c).

Punto 10.2 **Sentenze monocratiche secondo i termini di pubblicazione**

Per la pubblicazione, il termine è costituito dal tempo intercorso tra il deposito in minuta e il momento della pubblicazione. Si rammenta che per le cause, per le quali deve essere data lettura del dispositivo, il termine per gli adempimenti della cancelleria decorre dalla data del deposito della minuta.

Si segnali che il totale di questo quadro dovrà necessariamente coincidere con il totale dei procedimenti esauriti nel periodo con sentenza monocratica (somma verticale di colonna 5).

Quadro 11 Numero di sentenze pubblicate secondo l'anno di iscrizione del procedimento

Questo quadro è stato modificato dettagliando per macroaree le sentenze precedentemente distinte soltanto tra collegiale e monocratico. L'esigenza di valutare correttamente la durata dei procedimenti definiti, anche in relazione alle materie e l'omogeneizzazione delle informazioni rilevate in Tribunale ed in Corte d'Appello hanno determinato tale modifica.

Al fine di semplificare la rilevazione delle informazioni, si è cercato di creare le aree sulla base dei registri, riportando nella Cognizione ordinaria quanto ricompreso nel registro generale degli affari civili contenziosi, ad eccezione dei procedimenti in materia di famiglia, in Altro quanto ricompreso nei registri della volontaria giurisdizione e degli affari trattati in camera di consiglio e delle procedure fallimentari, in Lavoro e previdenza ed assistenza quanto ricompreso nel registro specifico.

Punto 11.1 Collegiali Cognizione Ordinaria

Va riportato il numero totale delle sentenze collegiali contenziose, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento. **Vanno ricomprese in questo punto le sentenze riportate alle righe 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.6, 2.12 e 4.1 dei fogli 1a e 1b del modello, che riguardano il registro generale degli affari civili contenziosi e le controversie agrarie.**

Si segnala che l'informazione relativa all'anno di iscrizione del procedimento si ricava dalla colonna relativa al numero del Ruolo generale nel Registro delle sentenze pubblicate.

Punto 11.2 Collegiali Famiglia

Va riportato il numero totale delle sentenze collegiali in materia di Famiglia, **di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 del Quadro 2**, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 11.3 Collegiali Altro

Va riportato il numero totale delle sentenze collegiali, riportate **ai punti 1.5, 2.5, 2.7, 2.10 e 2.11 e le controversie del quadro 4 Appello punti 4.3 e 4.4 in materia di lavoro e previdenza**, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 11.4 Monocratiche Cognizione Ordinaria

Va riportato il numero totale delle sentenze monocratiche contenziose, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento. **Vanno ricomprese in questo punto le sentenze riportate alle righe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 3.1 e quelle d'appello di cui al punto 4.2 dei fogli 1a e 1b del modello.**

Si segnala che l'informazione relativa all'anno di iscrizione del procedimento si ricava dalla colonna relativa al numero del Ruolo generale nel Registro delle sentenze pubblicate.

Punto 11.5 Monocratiche Lavoro

Va riportato il numero totale delle sentenze monocratiche in materia di lavoro, inserite nel **quadro 3 punti 3.2 e 3.3**, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 11.6 Monocratiche Previdenza ed assistenza

Va riportato il numero totale delle sentenze monocratiche in materia di previdenza ed assistenza, inserite nel **quadro 3 punti 3.4**, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 11.7 Monocratiche Altro

Va riportato il restante numero delle sentenze monocratiche, riportate al **punto 1.5**, pubblicate nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Le sentenze parziali non vanno computate in nessun quadro o punto del modello.

Andranno computate soltanto quando vi sarà una sentenza definitiva che esaurirà il procedimento. Fino a quel momento per nessun motivo dovranno essere indicate, l'ufficio statistiche comunque non ne terrà conto alcuno.

Quadro 12 Numero di provvedimenti emessi secondo l'anno di iscrizione del procedimento

Questo quadro è stato introdotto dettagliando per macroaree i provvedimenti
Al fine di semplificare la rilevazione delle informazioni, si è cercato di creare le aree uniformando il modello a quello prodotto dall'estrattore SICID.

Punto 12.1 Provvedimenti di Cognizione Ordinaria

Va riportato il numero dei provvedimenti emessi, nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento. **Vanno ricomprese in questo punto i provvedimenti “per riunione e per altra modalità” riportati alle righe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.6, 2.12, 3.1, 4.1 e 4.2 dei fogli 1a e 1b del modello.**

Punto 12.2 Provvedimenti Cognizione Ordinaria Rito Sommario

Va riportato il numero dei provvedimenti emessi, nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento. **Vanno ricomprese in questo punto i provvedimenti “per mutamento di rito 1.69/2009, per riunione e per altra modalità” riportati alla riga 1.6 del foglio 1a.**

Punto 12.3 Provvedimenti Famiglia

Va riportato il numero totale dei provvedimenti in materia di Famiglia, **“per riunione e per altra modalità” di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Quadro 2**, emessi nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 12.4 Provvedimenti Lavoro

Va riportato il numero totale dei provvedimenti in materia di lavoro, “**per riunione e per altra modalità**” inseriti nel **quadro 3 punti 3.2 e 3.3**, emessi nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 12.5 Provvedimenti di Previdenza ed assistenza

Va riportato il numero totale dei provvedimenti in materia di previdenza ed assistenza, “**per riunione e per altra modalità**” inseriti nel **quadro 3 punti 3.4**, emessi nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Punto 12.6 Provvedimenti Altro

Va riportato il restante numero dei provvedimenti, “**per riunione e per altra modalità**” di cui ai **punti 1.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 4.3, 4.4 e inoltre il totale esauriti (colonna 7) dei punti 3.5, 3.6 e 3.7** emessi nel trimestre di riferimento distinto per anno di iscrizione del procedimento.

Quadro 13 Verbali di conciliazione

Punto 13.1 Verbali di conciliazione in materia di lavoro

Vanno annotati in questo punto i processi verbali di conciliazione in materia di lavoro secondo quanto previsto dagli art. 411 e 412 del c.p.c.

Punto 13.2 Verbali di conciliazione in materia di locazione

Vanno annotati tutti i verbali di conciliazione emessi nell’ambito dei procedimenti attinenti alla materia locazioni.

Punto 13.3 Verbali di conciliazione di altro tipo

Vanno annotati in questo punto i verbali di conciliazione emessi dal giudice per ogni altra materia diversa da quelle dei punti 12.1 e 12.2.

Quadro 14 Provvedimenti emessi

Punto 14.1 Decreti Ingiuntivi ordinari

Decreti ingiuntivi accolti: vanno annotati i decreti ingiuntivi accolti secondo quanto previsto dall’Art.641 del c.p.c.

Decreti ingiuntivi rigettati: vanno annotati i decreti ingiuntivi rigettati secondo quanto previsto dall’Art.640 del c.p.c.

Punto 14.2 Decreti Ingiuntivi del lavoro

Decreti ingiuntivi accolti: vanno annotati i decreti ingiuntivi in materia di lavoro accolti secondo quanto previsto dall’Art.641 del c.p.c.

Decreti ingiuntivi rigettati: vanno annotati i decreti ingiuntivi in materia di lavoro rigettati secondo quanto previsto dall’Art.640 del c.p.c.

Punto 14.3 Decreti Ingiuntivi di previdenza

Decreti ingiuntivi accolti: vanno annotati i decreti ingiuntivi in materia di previdenza accolti secondo quanto previsto dall'Art.641 del c.p.c.

Decreti ingiuntivi rigettati: vanno annotati i decreti ingiuntivi in materia di previdenza rigettati secondo quanto previsto dall'Art.640 del c.p.c.

Punto 14.4 Sequestri anteriori alla causa

Vanno annotati i provvedimenti emessi a seguito di istanza, secondo quanto previsto dall'Art. 672 del c.p.c.

Punto 14.5 Sequestri in corso di causa

Vanno annotati i provvedimenti emessi a seguito di istanza, secondo quanto previsto dall'Art. 673 del c.p.c.

Punto 14.6 Provvedimenti possessori

Vanno annotati i provvedimenti emessi secondo l'Art. 703 del c.p.c.

Punto 14.7 Provvedimenti di urgenza

Vanno annotati tutti i provvedimenti di cui all'Art. 700 del c.p.c.

Punto 14.8 Provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto

Vanno annotati tutti i provvedimenti di cui all'Art. 689 c.p.c.

Punto 14.9 Ordinanza di rilascio di immobili urbani

Vanno annotati le ordinanze di rilascio di immobili urbani emessi dal giudice secondo quanto previsti dagli Art. 663, 665 del c.p.c.

Punto 14.10 Provvedimenti emessi ex artt. 18 statuto dei lavoratori

Punto 14.11 Provvedimenti emessi ex artt. 28 statuto dei lavoratori

Punto 14.12 Provvedimenti di riabilitazione dei falliti

Questa voce, statisticamente, viene presa in considerazione unicamente in relazione al numero di provvedimenti (accolti, rigettati, altri motivi); **non deve** essere considerata e quindi inserita, relativamente al movimento (pendenti, sopravvenuti, definiti, pendenti finali), in **nessun punto** del modello.

Punto 14.13 Altri provvedimenti speciali

Devono essere computati tutti i provvedimenti speciali presi nel periodo che non rientrano nelle altre categorie del quadro.

Punto 14.14 Altri provvedimenti non contenziosi

Devono essere computati tutti i provvedimenti non contenziosi emessi nel periodo che non rientrano nelle altre categorie.

Punto 14.15 Provvedimenti camerale collegiali

Vanno considerati in questo punto i provvedimenti presi dal collegio in relazione ai reclami a questo presentati in particolare quelli previsti dall'Art. 669 terdecies c.p.c.

Punto 14.16 Provvedimenti ex art. 9 L.898/70.

Vanno considerati i provvedimenti presi dal Tribunale in camera di consiglio come previsto dall'Art. 9 L.898/70 "Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio".

Punto 14.17 Responsabilità civile Magistrati

Vanno annotati in questo punto tutti i provvedimenti emessi secondo quanto previsto dalla legge 13 aprile 1988 n. 117. Vanno considerati accolti quelli in cui il tribunale ha dichiarato l'ammissibilità della domanda e disposto la prosecuzione del processo; rigettati quelli in cui la domanda è stata dichiarata inammissibile; i provvedimenti in cui sono stati rilevati, nella domanda, vizi di forma, etc., vanno inseriti negli altri motivi.

Punto 14.18 Provvedimenti di istruzione preventiva

Vanno annotati tutti i provvedimenti emessi dal giudice secondo quanto previsto dall'Art. 696 c.p.c.

Si segnala che la casella altri motivi di questo quadro è riservata a quei provvedimenti che non sono né accolti né rigettati (e quindi i provvedimenti cancellati, riuniti, passati ad altra autorità etc.).

Punto 14.19 Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

In tale riga, aggiunta a partire dal I trimestre 2013, vanno inseriti i provvedimenti relativi alla procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio prevista dall'art. 38 c. 1, legge 15 luglio 2011, n. 111.

Foglio 2 (b)

Quadro 15 Procedimenti di separazione personale esauriti, per tipo di procedimento

Punto 15.1 Procedimenti esauriti in fase presidenziale

Si riferisce alla fase presidenziale delle separazioni iscritte sia nel ruolo di volontaria giurisdizione che in quello di contenzioso civile. Per le prime si potrà verificare: la conciliazione, l'archiviazione, l'omologazione e nel caso in cui si trasformino in contenziose, la remissione al giudice istruttore. Per le seconde (giudiziali) si potrà verificare: la conciliazione, l'archiviazione e la remissione al giudice istruttore; nel caso in cui si trasformino in consensuali si potrà avere anche l'omologazione.

Punto 15.2 Procedimenti esauriti con rito contenzioso

Si riferisce alle separazioni uscite dalla fase presidenziale con remissione al giudice istruttore.

Quadro 16 Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio esauriti per tipo di procedimento

Punto 16.1 Procedimenti esauriti su domanda congiunta

Si riferisce ai procedimenti di scioglimento e cessazione esauriti su domanda congiunta e quindi prescinde dal ruolo nel quale erano iscritti all'origine.

Punto 16.2 Procedimenti esauriti in fase ordinaria

Si riferisce ai procedimenti di scioglimento e cessazione esauriti in fase ordinaria e quindi prescinde dal ruolo nel quale erano iscritti all'origine.

Quadro 17 Provvedimenti di esecuzione

Punto 17.1 Vendite giudiziarie - beni mobili

Vanno annotate, tra i provvedimenti emessi le ordinanze con cui il giudice dispone la vendita secondo l'Art.530 c.p.c.(vanno ricomprese sotto questo punto anche le rifissazioni) e le ordinanze in cui le vendite vengono affidate ad un commissionario (art. 532 CPC.), tra i provvedimenti attuati le vendite esitate positivamente. (Si segnala che per vendite esitate positivamente si intendono le vendite nelle quali nessun bene è rimasto invenduto).

In seguito all'introduzione della legge 24 febbraio 2006 n.52 che ha rideterminato le modalità di espletamento delle vendite giudiziarie, tale voce è stata unificata per ricomprendere le ordinanze in cui vengono fissate contestualmente la vendita senza incanto e con incanto (da conteggiare come unica ordinanza).

Punto 17.2 Vendite giudiziarie - beni immobili

Vanno annotate, tra i provvedimenti emessi sia le ordinanze con cui il giudice dispone la vendita (che potrà avvenire senza incanto o con successivo incanto) secondo gli Art. 569 e 576 del c.p.c., sia le ordinanze con le quali il giudice provvede sulle istanze di vendita ai sensi dell'art. 569 del c.p.c. e delega al notaio (art. 591 bis c.p.c.) il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli art. 576 e seguenti del c.p.c.; tra i provvedimenti attuati le vendite esitate positivamente. (Si segnala che per vendite esitate positivamente si intendono le vendite nelle quali nessun bene è rimasto invenduto).

In seguito all'introduzione della legge 24 febbraio 2006 n.52 che ha rideterminato le modalità di espletamento delle vendite giudiziarie, tale voce è stata unificata per ricomprendere le ordinanze in cui vengono fissate contestualmente la vendita senza incanto e con incanto (da conteggiare come unica ordinanza).

Punto 17.3 Assegnazioni giudiziarie – beni mobili

Vanno annotati tra i provvedimenti emessi le ordinanze con le quali il giudice dispone l'assegnazione Art.(530 c.p.c.), tra i provvedimenti attuati le assegnazioni esitate positivamente.

Punto 17.4 Assegnazioni giudiziarie – beni immobili

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, i provvedimenti con i quali il giudice dispone l'assegnazione Art. 590 c.p.c., tra i provvedimenti attuati le assegnazioni esitate positivamente.

Punto 17.5 Assegnazioni e vendita di cose dovute dal terzo

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, tutti i provvedimenti con cui il giudice dispone l'assegnazione o la vendita di cose dovute dal terzo, secondo quanto previsto dall'Art. 552 del c.p.c., tra i provvedimenti attuati le assegnazioni o le vendite esitate positivamente.

Punto 17.6 Assegnazione e vendita di crediti del terzo

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, tutti i provvedimenti con cui il giudice dispone l'assegnazione di crediti del terzo, secondo quanto previsto dall'Art. 553 del c.p.c., tra i provvedimenti attuati le assegnazioni esitate positivamente.

Punto 17.7 Consegna di beni mobili e di somme

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, il precetto per consegna di beni mobili (Art. 605 c.p.c.) e di somme, tra i provvedimenti attuati quelli esitati positivamente.

Punto 17.8 Obbligazioni di fare o di non fare

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, le ordinanze con cui il giudice dispone l'esecuzione di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, tra i provvedimenti attuati le esecuzioni esitate positivamente.

Punto 17.9 Rilascio di immobili urbani

Vanno annotati, tra i provvedimenti emessi, il provvedimento per consegna di immobili (Art. 605 c.p.c.), tra i provvedimenti attuati quelli esitati positivamente.

Punto 17.10 Vendite esattoriali – beni immobili

Vanno annotati tutti i provvedimenti emessi dal giudice relativi alle procedure immobiliari dell'Esattoria Comunale.

Punto 17.11 Progetti di distribuzione approvati

Vanno annotati i progetti di distribuzione (previsti dall'Art. 596 c.p.c.) approvati a norma dell'Art. 598 c.p.c.

Quadro 18 Pignoramenti mobiliari

Per la compilazione di questo quadro occorre assumere i dati dall'ufficiale giudiziario

Punto 18.1 Va riportato in questo punto il totale dei **pignoramenti mobiliari presso le persone giuridiche** sia esitati positivamente che negativamente che presso terzi. I dati vanno richiesti all'ufficiale giudiziario.

Punto 18.2 Va riportato in questo punto il totale dei **pignoramenti mobiliari presso le persone fisiche** sia esitati positivamente che negativamente che presso terzi. I dati vanno richiesti all'ufficiale giudiziario.

Quadro 19 Provvedimenti del giudice tutelare

In questo quadro andranno riportati tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare. In particolare nel punto **19.2** vanno inseriti solo i provvedimenti presi dal giudice tutelare a seguito della perdita della potestà da parte dei genitori per condanne all'ergastolo, per indegnità e per maltrattamento. Nel punto **19.1**, autorizzazioni e pareri, vanno inseriti, invece, tutti i provvedimenti con cui il giudice tutelare autorizza il tutore a compiere qualunque atto relativo al minore o all'amministrazione di beni dipendenti dalla tutela, comunque atti che siano nell'interesse del minore o del suo patrimonio. Nel punto **19.5** vanno inserite le autorizzazioni alle donne minorenni ad interrompere la gravidanza.

Nel punto **19.7** vanno inseriti le richieste di amministrazione di sostegno secondo quanto previsto dagli artt. 405 e 406 del cc. come modificato dalla legge 9 gennaio 2004 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004.

Nel punto **19.8** vanno inserite le istanze di cessazione dell'amministrazione controllata presentate al giudice tutelare secondo quanto previsto dall'art. 413 cc. come modificato dalla legge 9 gennaio 2004 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004.

Nel punto **19.9** vanno computati i provvedimenti non compresi nei punti precedenti.

Quadro 20 Udienze

Punto 20.1 Udienze istruttorie

Vanno considerate le udienze tenute esclusivamente dal Giudice Istruttore.

Nel caso di udienza promiscua (istruttoria e collegiale) questa va computata tra le udienze collegiali.

Nel caso in cui lo stesso giudice tratta in un'unica udienza cause di diverse materie (per esempio 10 fascicoli di lavoro, 9 di agraria, 8 di contenzioso, etc.) la stessa statisticamente va in ogni caso considerata come una, perché il conteggio delle udienze deve essere fatto a prescindere dalle materie trattate.

Punto 20.2 Udienze Collegiali

Vanno considerate tutte le udienze tenute dal collegio.

Nel caso di udienza promiscua (istruttoria e collegiale) questa va computata tra le udienze collegiali.

Punto 20.3 Udienze presidenziali

Vanno considerate le udienze relative ai procedimenti trattati in fase presidenziale. (Ad es. separazioni, divorzi etc.).

Quadro 21 Contributo Unificato

Vanno riportati il numero dei procedimenti civili distinti per importi di contributo unificato. Gli uffici che hanno registri informatizzati devono attenersi alle direttive impartite con la circolare prot. N.1/3383/U/44 dell'11/03/2005, pubblicata sul sito webstat nell'area note tecniche . Il quadro

deve essere necessariamente compilato se è stato iscritto almeno un procedimento soggetto al pagamento del contributo unificato.

La manovra correttiva approvata con [D.L. n. 98/2011](#) (convertito con [Legge n. 111/2011](#)) ha modificato il T.U. sulle spese di giustizia ([D.P.R. n. 115 del 2002](#)). Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 31.884,48 €). Inoltre [la legge 183 del 12/11/2011](#) ha ulteriormente modificato il T.U. sulle spese di giustizia ([D.P.R. n. 115 del 2002](#)).

Quadro 22 Contributo Unificato aumentato della metà e Appello

L'introduzione del comma 3-bis, nell'art. 13 del T.U prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinat, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell'indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà.

Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell'indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l'aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti.

In questo quadro a seguito dell'entrata in vigore della [legge 183 del 12/11/2011](#), che ha ulteriormente modificato il T.U. sulle spese di giustizia ([D.P.R. n. 115 del 2002](#)), si è scelto di inserire anche il numero dei procedimenti per cui si ricorre in Appello in quanto gli importi di Contributo Unificato previsti sono i medesimi di quello aumentato della metà.

Quadro 23 Contributo Unificato Appello aumentato della metà

L'entrata in vigore della [legge 183 del 12/11/2011](#) ha previsto, anche per i procedimenti d'appello, una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinat, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell'indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà.

Si ringrazia per la collaborazione.